



Bruxelles, 24 settembre 2014
(OR. en, fr)

Fascicolo interistituzionale:
2012/0237 (COD)

13274/14
ADD 1 REV 2

CODEC 1834
INST 429
PE 334
FIN 648

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione dei Paesi Bassi

- concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei.

I Paesi Bassi ritengono che la proposta attuale rappresenti un notevole miglioramento rispetto a quella originaria del settembre 2012.

Ciononostante, i Paesi Bassi esprimono forti obiezioni di fondo riguardo alla valutazione dei valori dell'UE nell'ambito della procedura di registrazione e di verifica dei partiti politici europei. I Paesi Bassi attribuiscono grande valore alla posizione indipendente dei partiti politici. Ritengono che la valutazione del programma e delle attività dei partiti politici spetti in primo luogo agli elettori e in secondo luogo alla magistratura. Tale valutazione non deve fare parte della procedura di registrazione e di verifica.

Pertanto, i Paesi Bassi voteranno contro le proposte in oggetto.

Dichiarazione del Belgio

Seppur favorevole allo sviluppo di uno spazio politico europeo e al rafforzamento dei partiti politici europei, il Belgio non può aderire al progetto di regolamento presentato dalla presidenza al Consiglio per adozione.

Il Belgio si rammarica per l'incertezza che sussiste, a norma degli articoli 17 e 18, quanto alle ripercussioni che potrebbero avere le campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni europee sull'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di spese elettorali. Rammenta che ai sensi dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, la procedura elettorale resta disciplinata, in ciascuno Stato membro, da disposizioni nazionali.

Il Belgio non può d'altra parte accettare il rialzo a 18 000 € del massimale delle donazioni ammissibili.

Dichiarazione di Italia, Portogallo e Slovacchia

Pur riconoscendo l'importanza dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nel corso dell'attuale legislatura, l'Italia, il Portogallo e la Slovacchia esprimono preoccupazione riguardo alla composizione dell'"Autorità" prevista all'articolo, 6 che al momento consiste in un'unica persona.

L'Italia, il Portogallo e la Slovacchia ritengono che tale composizione non sia coerente con le decisioni molto delicate che saranno affidate all'Autorità, che includono: a) la registrazione/cancellazione dal registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee come previsto dagli articoli 6, 7, 9, 10, 27, paragrafo 1; b) l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee nei casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2. L'Italia, il Portogallo e la Slovacchia osservano che tale soluzione rappresenta un significativo spostamento rispetto alle correnti disposizioni del regolamento 2004/2003 in cui tali responsabilità, ben lungi dall'essere conferite ad una unica persona, sono affidate al Parlamento europeo.

In particolare l'Italia, il Portogallo e la Slovacchia desiderano esprimere profonda preoccupazione riguardo alla mancanza di adeguati controlli e contrappesi per nell'eventualità che l'"Autorità" - contrariamente al parere del comitato di personalità indipendenti previsto all'articolo 11 - decida di non cancellare dal registro un partito politico europeo/una fondazione politica europea che risultasse in violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera c).

Dichiarazione del Regno Unito

Il presente regolamento, pur apportando alcuni miglioramenti in termini di possibilità per i partiti politici europei di essere finanziati tramite contributi volontari piuttosto che denaro pubblico, e pur introducendo alcune garanzie per il pluralismo politico, non è abbastanza ambizioso. L'introduzione di una cosiddetta "personalità giuridica europea", del tutto superflua, per i partiti politici europei sarà inutile per correggere il deficit democratico dell'UE. Il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali in un contesto europeo resta il modo più efficace per affrontare tale questione.

Dichiarazione della Francia

La Francia accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto sul regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La Francia rammenta l'importanza che attribuisce al principio di cui all'articolo 21 del regolamento, secondo il quale le norme in materia di finanziamento e di massimali delle spese elettorali dei partiti politici nazionali e dei candidati continuano essere disciplinate dal diritto nazionale applicabile. Ricorda in particolare che le norme applicabili del suo diritto nazionale proibiscono il finanziamento dei partiti politici e dei candidati da parte di persone giuridiche. La Francia auspica inoltre una rigorosa applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, il quale prevede che i partiti politici europei non possono finanziare direttamente o indirettamente partiti politici nazionali o candidati alle elezioni. La Francia infine sottolinea che il diritto di obiezione conferito al Parlamento europeo nel contesto della procedura di registrazione e controllo dei partiti politici europei è inteso a soddisfare i requisiti specifici del regolamento in oggetto. Non dovrebbe pertanto intendersi come il conferimento al Parlamento europeo di competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE.
